



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 246

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 246 SVEA SOLAR ITALIA S.r.l.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6.320,16 kW denominata “SSI-FV001” ubicato nel Comune di Gissi in Piano dell’Ospedale snc e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 303904809).

Proponente: SSI - SVEA SOLAR ITALIA S.r.l

P.IVA/C.F.: 02294830688

Sede legale: Via Nazionale Adriatica Nord n. 348, Pescara (PE)

Sede impianto: Comune di Gissi (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6.320,16 kW denominata “SSI-FV001” ubicato nel Comune di Gissi in Piano dell’Ospedale snc, foglio 16 particelle 181, 232, 233, 234, 239, 346, 370, 371, 372, 407, 410, 4026, 4027, 4028 e 4029, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 303904809).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003:

- trasmessa con note del 03/11/2021 acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con nr. 0463414/21 del 04/11/2021;
- perfezionata con le note acquisite al protocollo regionale nr. 0529220/21 del 25/11/2021 e 0541629/21 del 06/12/2021;

PRESO ATTO della documentazione tecno-amministrativa allegata all’istanza;

PRESO ATTO, inoltre, che all’atto dell’istanza di autorizzazione il proponente:

- ha trasmesso i contratti preliminari di compravendita sottoscritti tra la Società BSESCO S.r.l. e i proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, volta a dimostrare di essere titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. 387/2003 per la durata minima di 20 anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, relativamente agli altri impianti;
- ha trasmesso dichiarazione sostitutiva con atto di notorietà di cessione dei contratti preliminari dalla Società BSESCO S.r.l. alla Società Svea Solar Italia S.r.l.;
- ha dichiarato di impegnarsi alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0545700/21 del 09/12/2021;

DATO ATTO che il Proponente con nota del 23/03/2022 acquisita agli atti con prot. RA 0114306/22 del 23/03/2022, ha richiesto la sospensione del procedimento in attesa di comunicazione di riattivazione dello stesso, riscontrata con una presa d’atto con messaggio pec del 24/03/2022;

CONSIDERATO, altresì, a seguito dell'istanza di riavvio del procedimento con nota del 12/05/2023, acquisita agli atti con prot. RA 0210194/23 del 15/05/2023, e successive integrazioni, è stata riavviata la conferenza dei servizi con nota prot. RA 0435313/23 del 24/10/2023;

CONSIDERATO, inoltre, che il proponente ha svolto le procedure ambientali previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- giudizio del CCR-VIA n. 3620 del 10/03/2022, con esito favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilasciato in favore della Società SSI S.r.l.;
- giudizio del CCR-VIA n. 4227 del 7/5/2024, che attesta che le modifiche al progetto delle opere connesse, con particolare riferimento al potenziamento della CP di Gissi, rientra nei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- l'elenco delle opere connesse ricomprese nel procedimento di autorizzazione è dettagliato nel verbale della conferenza dei servizi;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0226869/24 del 03/06/2024;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

CONSIDERATO che questo Servizio con note prot. RA 0240669/24 del 11/06/2024, 0251534/24 del 18/06/2024 e 0267507/24 del 28/06/2024, ha chiesto al proponente la trasmissione della documentazione attestante il mantenimento della titolarità sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, predisposta nelle forme previste dalla DGR 789/2016, ai fini dell'emanazione del provvedimento finale di autorizzazione;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal proponente con note del 12/06/2024, 25/06/2024 e del 30/07/2024, agli atti prot. RA 0242129/24 del 12/06/2024, 0263594/24 del 26/06/2024 e 0312812/24 del 30/07/2024, a riscontro delle suddette richieste;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dell'elettrodotto, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce, ai sensi comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;



CONSIDERATO che l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede: “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “costruzione ed esercizio impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da 6.320,16 kW denominata “SSI-FV001” ubicato nel Comune di Gissi in Piano dell'Ospedale snc, foglio 16 particelle 181, 232, 233, 234, 239, 346, 370, 371, 372, 407, 410, 4026, 4027, 4028 e 4029, e relative opere di connessione alla rete (cod. rintracciabilità 303904809)”;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

SVEA SOLAR ITALIA S.r.l.. avente sede legale in Via Nazionale Adriatica Nord n. 348, Pescara (PE), Partita IVA / CF 02294830688, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA DA 6.320,16 kW DENOMINATA “SSI-FV001” UBICATO NEL COMUNE DI GISSI IN PIANO DELL'OSPEDALE SNC, FOGLIO 16 PARTICELLE 181, 232, 233, 234, 239, 346, 370, 371, 372, 407, 410, 4026, 4027, 4028 E 4029, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE (COD. RINTRACCIABILITÀ 303904809)
--

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Amministrazione Provinciale di Chieti - note prot. U.0021933 del 16-12-2021, U.0000609 del 13-01-2022 e U.0028490 del 22-11-2023 (all. 01);
- Comando Vigili del Fuoco di Chieti, prot. U.0013708/21 del 20/12/2021 (all. 02);
- MISE - Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, prot. U.0008102 del 20/01/2022 (all. 03);
- SNAM Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. n° 165 del 15/11/2023 (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve acquisire da parte dei Soggetti Gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica al proponente del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Gissi;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche

stabilite dall'autorizzazione;

- l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

Il proponente, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2011, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente che, nel caso di modifica sostanziale, è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/2011, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i. (modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche se consistenti



nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 28/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore di pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005